



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 4 agosto 2020 n.130**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 45, della Legge 21 dicembre 2017 n.147;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.20 adottata nella seduta del 23 luglio 2020;*

*Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **NUOVE DISPOSIZIONI E AGGIORNAMENTO DELLE TASSE RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI**

### **Art. 1**

1. L'articolo 3 della Legge 20 febbraio 1991 n. 27, come modificato dall'articolo 2 del Decreto 20 novembre 1998 n. 108 e dall'articolo 2 del Decreto Delegato 14 dicembre 2009 n.164, è sostituito dal seguente:

### **“Art. 3**

La tassa di circolazione è stabilita per periodi di sei o di dodici mesi secondo le modalità previste dall'apposito decreto delegato e deve essere corrisposta a decorrere dall'inizio del mese in cui avviene l'immatricolazione o il rinnovo della tassa medesima. La tassa è altresì stabilita per il periodo di un mese, con un importo minimo di euro 15,00 (quindici/00), nel caso di veicoli nuovi immatricolati e immediatamente cancellati per esportazione.

Il pagamento per i veicoli ai quali viene rilasciata la prima autorizzazione alla circolazione deve essere effettuato presso l'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti o presso le agenzie che esercitano nel settore delle pratiche automobilistiche all'atto del rilascio della carta di circolazione o del permesso provvisorio.

Per i veicoli già circolanti il pagamento, che deve avvenire entro la data di scadenza, viene effettuato presso gli Uffici Postali e presso gli Istituti di Credito appositamente delegati o attraverso gli strumenti informatici predisposti dalla Pubblica Amministrazione.

L'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti può trasmettere ad ogni interessato (proprietario o utilizzatore) apposito avviso compilato con l'importo della tassa relativa al periodo di sei mesi, ove possibile il pagamento semestrale, e di dodici mesi.

Se il pagamento della tassa di circolazione non viene effettuato per l'esatto ammontare l'interessato è tenuto a corrispondere la differenza.

L'avviso non viene trasmesso ai proprietari dei veicoli per i quali è stato richiesto l'annotamento della dichiarazione di cessazione dalla circolazione.

Il mancato recapito o lo smarrimento dell'avviso non esonera l'interessato dall'obbligo di pagamento entro i termini previsti dalla legge.”.

## **Art. 2**

1. L'articolo 5 della Legge n.27/1991, come modificato dall'articolo 4 del Decreto n.108/1998, è sostituito dal seguente:

### **“Art. 5**

All'atto del pagamento l'ufficio che provvede all'esazione consegna quietanza munita di timbro comprovante l'avvenuto pagamento.

La quietanza deve essere conservata a bordo del veicolo unitamente alla carta di circolazione. In caso di smarrimento, furto o deterioramento della quietanza l'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti provvede, previa istanza, al rilascio di un duplicato.”.

## **Art. 3**

1. L'articolo 8, comma 3, della Legge n. 27/1991 è così modificato:  
“Chiunque circoli con un veicolo per il quale è stata corrisposta la relativa tassa di circolazione ma su cui non è presente la relativa quietanza di pagamento è soggetto ad una sanzione pecuniaria amministrativa di I Categoria.”.

## **Art. 4**

1. L'articolo 10 della Legge n. 27/1991 è sostituito dal seguente:

### **“Art. 10**

E' punito ai sensi dell'articolo 405 del Codice Penale chiunque usa, produce, altera o distribuisce abusivamente la quietanza di pagamento di cui alla presente legge.”.

## **Art. 5**

1. Gli autocarri con massa massima pari o inferiore a 3.500 kg e numero totale di posti auto superiore o uguale a quattro, qualora siano di proprietà di persone fisiche, non titolari di licenza, sono assoggettati alla tassa di circolazione corrispondente nella Tabella “A” dell'Allegato “1” del presente decreto delegato.

2. Le persone fisiche di cui sopra possono possedere massimo un autocarro con massa complessiva fino a 3.500 kg, che non presenti caratteristiche o allestimenti professionali, previa valutazione positiva dell'URAT.

**Art. 6**

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto delegato, cessa l'obbligo di esporre sugli autoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa di circolazione.

**Art. 7**

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto delegato, la tassa di circolazione dei veicoli è determinata dalle tabelle di cui all'Allegato "1".
2. Il presente decreto delegato entra in vigore l'1 ottobre 2020.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 agosto 2020/1719 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Alessandro Mancini – Grazia Zafferani*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Elena Tonnini*

## TABELLA "A"

## AUTOVETTURE

CV FISCALI	Validità mesi 6	Validità mesi 12
Fino a 12	€ 20,00	€ 37,00
13	€ 30,00	€ 55,00
14	€ 36,00	€ 67,00
15	€ 43,00	€ 80,00
16	€ 52,00	€ 94,00
17	€ 59,00	€ 110,00
18	€ 68,00	€ 128,00
19	€ 78,00	€ 145,00
20	€ 89,00	€ 170,00
21	€ 125,00	€ 232,00
22	€ 139,00	€ 257,00
23	€ 162,00	€ 296,00
24	€ 182,00	€ 335,00
25	€ 203,00	€ 378,00
26	€ 248,00	€ 469,00
27	€ 280,00	€ 530,00
28	€ 315,00	€ 603,00
29	€ 349,00	€ 676,00
30	€ 386,00	€ 756,00
Per ogni cavallo fiscale in più	€ 35,00	€ 64,00

## TABELLA "B"

### AUTOCARRI ED AUTOVEICOLI PER TRASPORTO SPECIFICO

PORTATA KG FINO A	Validità mesi 6	Validità mesi 12
500	€ 16,00	€ 24,00
1000	€ 25,00	€ 46,00
2000	€ 36,00	€ 67,00
3000	€ 46,00	€ 84,00
4000	€ 70,00	€ 130,00
5000	€ 90,00	€ 166,00
7000	€ 121,00	€ 219,00
9000	€ 151,00	€ 272,00
11000	€ 197,00	€ 361,00
Per ogni 1000 Kg in più	€ 20,00	€ 36,00

### TABELLA "C"

#### RIMORCHI E SEMIRIMORCHI PER TRASPORTI DI COSE E TRASPORTO SPECIFICO

PORTATA KG FINO A	Validità mesi 6	Validità mesi 12
1000	€ 25,00	€ 46,00
2000	€ 37,00	€ 65,00
3000	€ 52,00	€ 93,00
4000	€ 76,00	€ 138,00
5000	€ 101,00	€ 183,00
7000	€ 130,00	€ 238,00
9000	€ 181,00	€ 333,00
11000	€ 208,00	€ 384,00
OLTRE 11000 KG	€ 290,00	€ 529,00

## TABELLA "D"

### AUTOBUS

CAVALLI FISCALI FINO A	Validità mesi 6	Validità mesi 12
30	€ 87,00	€ 151,00
40	€ 119,00	€ 223,00
50	€ 153,00	€ 294,00
70	€ 227,00	€ 462,00
80	€ 266,00	€ 523,00
Per ogni 10 CV in più	€ 36,00	€ 64,00

**TABELLA "E"**

**MOTOCICLI, QUADRICICLI DIVERSI DAI LEGGERI, TRICICLI**

<b>CAVALLI FISCALI FINO A</b>	<b>Validità mesi 6</b>	<b>Validità mesi 12</b>
3	€ 16,00	€ 24,00
8	€ 25,00	€ 46,00
11	€ 30,00	€ 55,00
16 e oltre	€ 35,00	€ 63,00



## TABELLA "F"

### TASSA FISSA

CATEGORIA	Validità mesi 6	Validità mesi 12
Ciclomotore		€ 18,00
Ciclomotore a tre ruote - Quadriciclo leggero		€ 23,00
Caravan – rimorchio e semi- rimorchio ad uso speciale		€ 54,00
Trattore stradale – macchina operatrice		€ 71,00
Autoveicolo ad uso speciale di peso complessivo a pieno carico:		
a) fino a kg 3500		€ 71,00
b) oltre a kg 3500 e fino a kg 11500		€ 151,00
c) oltre a kg 11500		€ 197,00
Targhe di prova:		
a) autoveicoli		€ 196,00
b) motoveicoli		€ 46,00
Autocaravan	€ 39,00	€ 73,00